

1. L'istituzione della scuola media "unica"

1.1. La scuola media "unica", figlia della Costituzione della Repubblica Italiana

La scuola è, tradizionalmente, un'istituzione conservatrice ed è spesso criticata per questo: talvolta giustamente, per eccesso di diffidenza nei confronti dell'innovazione; tuttavia, il conservatorismo spesso rimproverato alla scuola è connaturato alla sua missione, che è quella di detenere e trasmettere, attraverso l'azione educativa e didattica, un patrimonio di cultura e di valori.

Ora, mentre le scuole superiori (in particolar modo i licei) affondano le loro radici nella missione gentiliana di formazione della classe dirigente, e spesso tuttora faticano a liberarsi da questa presunzione e a rassegnarsi al proprio attuale ruolo di scuola *media*, sebbene *superiore*, la nostra "scuola media unica" ha origine da tutt'altra (verrebbe da dire: opposta) vocazione.

La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, la istituì "in attuazione dell'articolo 34 della costituzione" e con l'occhio ben rivolto all'articolo 3 della medesima carta costituzionale: quello che impegna la Repubblica a perseguire l'uguaglianza *sostanziale* fra i cittadini.

Troppo spesso questo aspetto viene ignorato o sottovalutato.

Scuola elementare e scuola superiore preesistevano alla carta costituzionale e proseguono tuttora, mentre proprio *a seguito* dell'approvazione della costituzione stessa e dei principi di democrazia sostanziale da essa sanciti, il parlamento volle che le articolazioni della scuola secondaria di primo grado venissero soppresse e sostituite da una scuola *unica*, uguale per tutti i bambini in possesso di *licenza elementare*, affinché non fossero vittime di una canalizzazione precoce verso percorsi scolastici differenziati, di solito coerenti con lo *status* sociale della famiglia di provenienza.

La scuola media *unica* è frutto di un serrato dibattito parlamentare, nel nuovo quadro istituzionale disegnato dalla costituzione repubblicana: non, quindi, l'imposizione autoritaria di un modello, ma un faticoso compromesso fra linee politiche e culturali in forte concorrenza fra loro.

Nel mio personale percorso di preparazione al "concorso ordinario a 149 posti di preside di scuola media", indetto nel 1990, le tappe fondamentali di quel dibattito politico mi sono state presenti grazie alla sintesi che ne ha fatto Francesco De Vivo nelle sue "Linee di storia della scuola italiana" (ed. La Scuola): e proprio per le ragioni sopra esposte l'autore dedica all'istituzione della scuola media un'attenzione particolare.

Rimandando alla letteratura specialistica ogni ulteriore approfondimento in materia, è fondamentale notare che i due partiti all'epoca egemoni (la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano) furono concordi nell'opporsi fermamente all'ipotesi di confermare - come da altri ipotizzato nell'ambito del dibattito politico e parlamentare - l'obbligo di scegliere, a soli dieci-undici anni, fra percorsi diversificati di istruzione secondaria di primo grado e concordarono nella scelta, fondamentale e strategica, di istituire una scuola media "unica", che consentisse l'elevamento culturale dell'intera popolazione e mantenesse aperta, almeno in linea di principio, la possibilità per tutti di accedere a qualsiasi tipo di istruzione secondaria superiore.

Così, a partire dall'anno scolastico 1963/64, tutti gli alunni in uscita dalla scuola elementare, indipendentemente dalla loro condizione personale e sociale, avrebbero condiviso la medesima esperienza scolastica. Era un'innovazione "epocale", di enorme importanza, sul piano pedagogico, politico, sociale e culturale. È stato forse un "unicum": nella storia recente della scuola italiana, in cui non si registrano altre riforme di

ordinamento che abbiano avuto un impatto paragonabile a quello dell'istituzione della scuola media unica, con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Infatti, se paragoniamo alla radicale innovazione di allora il più recente intervento normativo di elevamento dell'obbligo di istruzione (che peraltro non faceva che fotografare una situazione di fatto largamente affermata nel corso del tempo, almeno per la maggioranza dei giovani) non possiamo non rilevare l'ipocrisia di fondo che soggiace alla pretesa di assegnare obiettivi formativi comuni al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado mantenendo la diversificazione dei percorsi scolastici successivi alla scuola media, assumendo che determinate "competenze chiave" possano essere conseguite indipendentemente dai contesti di apprendimento.

Si è rinunciato, così facendo, a valorizzare la dimensione sociale dell'apprendimento, che per comune consenso può concretizzarsi solo nell'omogeneità di contesti di apprendimento eterogenei al loro interno. Talora definite, mutuando il termine dalla fisica, *differenze di potenziale*, le sinergie e le forme spontanee di solidarietà che si determinano all'interno dei gruppi classe superano di gran lunga (se ben gestite e adeguatamente valorizzate) le difficoltà rappresentate dalla coesistenza nel gruppo stesso di livelli diversi di apprendimento e anche dalle diversità di ordine linguistico e culturale.

Consapevole di ciò, un nostro illustre concittadino, preside di liceo, rispondeva a chi gli chiedeva consiglio che la migliore scuola "è quella sotto casa", che è inutile andare in cerca di contesti più protetti e selettivi, perché il valore dell'esperienza di confronto e integrazione supera in efficacia formativa ogni piatta omogeneità.

Tornando al dibattito politico-culturale sviluppatosi alla metà del secolo scorso, rileviamo che in esso si confrontarono due impostazioni culturali diverse e concorrenti: l'approccio personalistico dell'umanesimo cristiano e quello scientifico razionalista della filosofia marxista, che tuttavia seppero convergere nella scelta fondamentale della scuola media "unica": scelta ritenuta coerente con la rapida evoluzione che il contesto economico-sociale della nostra nazione stava vivendo.

1.2. La legge istitutiva

La lettura del testo della legge 1859 del 1962 è particolarmente gradevole, se la si confronta con i testi normativi oscuri e involuti attualmente licenziati dal parlamento. Il primo articolo della legge ha in epigrafe il riferimento all'articolo 34 della Costituzione; coerentemente con esso ribadisce il principio dell'universalità e della gratuità della formazione secondaria di primo grado, e definisce la missione della scuola media nel *promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione* e nel *favorire l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva*: che, allora, poteva consistere tanto nello studio quanto nel lavoro.

Il piano degli studi (articolo 2 della legge) comprende insegnamenti obbligatori e facoltativi, modesto retaggio dei percorsi differenziati prima vigenti.

Obbligatori sono religione, italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione fisica.

Obbligatorie nella classe prima, ma facoltative nelle classi successive, le applicazioni tecniche e l'educazione musicale.

La questione del latino veniva risolta con un compromesso: affiancare, nel secondo anno, all'insegnamento dell'italiano *elementari conoscenze di latino*, che come materia autonoma e facoltativa era previsto nella sola classe terza e il relativo esame era un requisito richiesto per l'eventuale successiva iscrizione al Liceo classico.

Quella del latino fu una delle questioni più dibattute, perché ci si accingeva ad abolire, nella scuola media “unica”, una delle materie caratterizzanti del vecchio “ginnasio inferiore”. Da un lato, lo si considerava criticamente come veicolo di discriminazione classista, dall’altro se ne rivendicavano la funzione formativa e l’incidenza positiva sulla conoscenza dell’italiano.

L’unitarietà del curriculum era garantita solo nel primo anno, in cui le 25 ore settimanali di lezione comprendevano un’ora di educazione musicale e due di applicazioni tecniche, queste ultime differenziate per genere. Dal secondo anno queste due materie diventavano facoltative e tendevano di fatto a scomparire.

Le discutibili scelte dei legislatori sulla facoltatività di alcune discipline rappresentavano di fatto residue concessioni alle posizioni più conservatrici, espresse da coloro che continuavano a ritenere prematura l’unificazione dei percorsi della scuola media, o che addirittura continuavano a propugnare la tradizionale, precoce canalizzazione in percorsi diversi degli alunni un’uscita dalla scuola elementare.

La legge istitutiva della scuola media prevedeva anche la possibilità di formare classi *di aggiornamento*, affiancate alla prima, per gli alunni *bisognosi di particolari cure per frequentare con profitto la prima classe di scuola media*, e alla terza, destinata a coloro che non avessero conseguito la licenza di scuola media perché respinti.

Agli alunni definiti *disadattati scolastici* era destinata l’istituzione di classi “differenziali”.